

Studio Legale

Avv. Salvatore Iacopini

Viale dei Flavi, 15 02100 RIETI

Tel 0746485677 Fax 0746484642

PROCEDIMENTO ARBITRALE

ARBITRO UNICO DOTT. PIERLUIGI COCCIA

per

la Società Cooperativa “Velinia per l’incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi Società Cooperativa”

avv. Salvatore Iacopini

contro

il signor Graziani Ugo,

avv. Massimo Costantini

MEMORIA CONCLUSIONALE

la società “Velinia per l’incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi Società Cooperativa”, si riporta a tutti i precedenti scritti difensivi insistendo nell’accoglimento delle conclusioni formulate.

In particolare rileva,

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE:

con delibera del 27/10/2023 il Consiglio di amministrazione della cooperativa Velinia deliberava l’espulsione di otto soci della cooperativa per avere gli stessi “... in più occasioni ... venduto o, comunque, ceduto per proprio conto a terzi il prodotto castanicolo o comunque partecipando ad una raccolta o coadiuvandola in concorrenza con quella della Velinia”, ciò in violazione dell’art. 11 dello statuto.

Con istanza dell’8/02/2024 il signor Graziani chiedeva all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rieti la nomina di un arbitro, nominato con provvedimento presidenziale n° 2 del 6/03/2024.

L'arbitro nominato, dott. Pier Luigi Coccia, in data 24/04/2024 concedeva doppio termine di venti giorni cadauno, il primo per lo "svolgimento della domanda" e la formulazione dei mezzi istruttori, il secondo per la costituzione del convenuto e le contestazioni di rito fissando l'incontro dell'11/06/2024.

Il signor Graziani depositava una memoria del 14/05/2024 con la quale rassegnava le seguenti conclusioni: "... In via principale, previo accertamento dei fatti siccome dedotti in sede introduttiva del procedimento arbitrale ... disporre l'annullamento, in sede compromissoria, della delibera di esclusione del socio stesso formalizzata a verbale del 27.10.2023 ... nonché di ogni e qualsiasi atto presupposto e consequenziale finalizzato alla detta esclusione ... per la chiara insussistenza dei presupposti legittimanti l'esclusione; ... condannare la società cooperativa "Velinia per l'incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi Società Cooperativa", al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio arbitrale ...".

Si costituiva in giudizio la cooperativa Velinia rassegnando le seguenti conclusioni: "- in via preliminare dichiarare la domanda di arbitrato inammissibile in quanto tardiva; - in subordine, nel merito, rigettare la domanda formulata dal signor Graziani Ugo in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese del procedimento arbitrale".

In via preliminare, la cooperativa eccepiva che la domanda di arbitrato non era, pur dovendolo essere trattandosi di un principio di ordine pubblico processuale, notificata alla parte (Cassazione civile, SS.UU., sentenza 06/07/2016 n° 13722) e che la notifica non ammetteva equipollenti, tanto meno attraverso l'attività dell'Arbitro (Cass., sez. I, sentenza 14 settembre

2012, n.15445; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 21177 del 08/08/2019; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5457 del 08/04/2003) che non può considerarsi nuncius della parte attrice, altrimenti perdendo ogni carisma di terzietà (Cass. Sez.I, 20 febbraio 2012, n. 2400).

Con lodo non definitivo del 9/09/2024 l'Arbitro rigettava l'eccezione di inammissibilità formulata dalla cooperativa convenuta disponendo la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza.

All'esito dell'istruttoria l'Arbitro tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Tanto premesso,

NEL MERITO

La valutazione giudiziale circa la legittimità dell'esclusione del socio di società cooperativa deve limitarsi a verificare la sola regolarità formale della decisione, accertando che la motivazione della delibera rientri tra quelle elencate nello statuto sociale, senza entrare nel merito delle cause del provvedimento e senza pronunciarsi sulla eventuale inopportunità sottostante la delibera di esclusione adottata dal consiglio d'amministrazione. Ne consegue che nel giudizio di impugnazione della delibera resta sottratta al giudice ogni valutazione sull'opportunità dell'esclusione, in quanto la decisione assunta dall'organo societario e relativa all'estromissione del socio è puramente privatistica ed attinente ad una politica societaria interna, vertendosi in tema di scelte discrezionali della società.

La delibera di esclusione del socio, che risulti adottata nel concorso di una situazione che l'atto costitutivo prevede come giustificativa dell'esclusione

medesima (nel caso di specie agire o tentare di agire in concorrenza con la cooperativa o creando in qualunque modo un danno anche di natura economica), non può essere impugnata in relazione a pretesi abusi di potere, ovvero disparità di trattamento, tenuto conto che essa integra un atto privatistico e non un provvedimento amministrativo, né in relazione ad una pretesa inosservanza di principi di solidarietà e buona fede, la quale non può di per sé configurarne ragione di illegittimità, a fronte del disconoscimento, nella suddetta situazione, del diritto del socio di continuare a far parte della società.

Ed inoltre, nel giudizio di opposizione contro la deliberazione di esclusione del socio di una società cooperativa a responsabilità limitata, incombe sulla società l'onere di provare i fatti posti a fondamento dell'atto impugnato. Ad ogni modo, tale redistribuzione dell'onere della prova sui fatti costitutivi della fattispecie non porta alla svalutazione della rilevanza dei motivi posti dal socio a sostegno della propria opposizione, quasi che questa si risolva in una mera sollecitazione al controllo giurisdizionale dell'esclusione indipendentemente dagli argomenti adottati dall'interessato per contestarne la legittimità. L'onere della prova è pur sempre circoscritto a quel che forma oggetto della controversia, i cui confini non possono che essere desunti dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, senza che il giudice possa, ex officio, ricercare ulteriori ragioni di illegittimità della delibera di esclusione, onerando la società di provarne la conformità a legge e statuto oltre i motivi allegati dal socio.

Compete al giudice di merito, quindi, la sola valutazione in concreto dalla riconducibilità dei comportamenti del socio escluso alla previsione statutaria

che giustifica il provvedimento di esclusione. Né deve il giudicante trascurare, in un simile contesto, la rilevanza centrale che ha l'elemento personale nella società cooperativa, essendo questa fondata su un principio solidaristico che necessariamente postula – in misura ancora maggiore di quanto accade in società di altro tipo – il reciproco affidamento dei soci, il venir meno del quale costituisce il sostrato logico necessario di qualsiasi anche più specifica previsione statutaria di comportamenti implicanti l'esclusione.

Ciò posto, occorre muovere dalla motivazione posta a fondamento dell'esclusione del socio Ugo Graziani. Dalla delibera impugnata (doc. 4 res.) si legge testualmente quanto segue: "... i Consiglieri tutti espongono gli elementi e le informazioni in loro possesso relativi al fatto che ha visto i soci: ... Ugo Graziani iscritto al 502 del libro soci ... in più occasioni, come risultante da riscontri testimoniali e documentali, hanno agito in concorrenza ed in danno della Cooperativa Velinia così violando anche il disposto di cui all'art. 11, comma 1, lettere c), e) ed f) dello statuto ed in particolare per avere gli stessi venduto o, comunque, ceduto per proprio conto a terzi il prodotto castanicolo o comunque partecipando ad una raccolta o coadiuvandola in concorrenza con quella della Velinia ... Il consiglio, preso atto di quanto sopra, ricevute sollecitazioni nel senso da numerosi altri soci e verificato che sussistono i presupposti per l'esclusione ex art. 11 dello statuto, all'unanimità delibera di escludere i soci".

Le norme statutarie violate ed espressamente richiamate in motivazione sono contenute all'art. 11, comma 1, lett. c), e) ed f) il quale prevede che il consiglio di amministrazione possa deliberare l'esclusione del socio quando:

“c) non alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto; ... e) ... comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa; f) arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell’oggetto sociale”.

Nel caso di cui ci si occupa, dall’istruttoria è emersa la sussistenza di tutti i fatti addebitati al signor Graziani.

Ed infatti, come hanno riferito i testi escussi (udienza 1/04/2025) prima, durante e dopo la stagione castanicola 2023, alcuni soci chiedevano agli amministratori se fosse vero che la Velinia “stava per chiudere” e se fosse in condizione di ricevere il raccolto. Parimenti è emerso che nei giorni in cui iniziava la stagione castanicola 2023 i membri del CdA erano informati ripetutamente dai soci (e non soci) del fatto che era in corso la pratica di conferimento in concorrenza alla cooperativa il cui intervento fu sollecitato da taluni soci (cfr. testi Corradetti Cristian e Graziani Pier Davide). In particolare, secondo il teste Graziani, “Assolutamente sì. Ogni volta che si usciva per il paese, la situazione era diventata fastidiosa perché tutti chiedevano di intervenire e prendere provvedimenti rispetto a ciò che succedeva nel locale sulla Salaria vicino al bar Stocchi”. Circostanza confermata anche dal teste De Santis Valter. Il “locale sulla Salaria” è risultato essere quello in cui il ricorrente è stato visto cedere le castagne al commerciante Camacci, già cliente della cooperativa.

Sul punto il teste Fainelli Matteo ha confermato di aver visto (il giorno

17.10.2023 alle ore 18 circa) i signori Gino Soldani e Ugo Graziani, presso il locale sito in Antrodoco, via Salaria km. 97, scaricare, pesare e caricare nuovamente delle castagne sul furgone Mercedes targato DW713TS, in uso al commerciante Camacci Antonio, cliente abituale della cooperativa (“Le castagne passavano nelle mani del Sig. Ugo Graziani durante la pesa, il carico e lo scarico”). In tale occasione il signor Matteo Fainelli avvertì il signor Marco Fainelli il quale, appurato egli stesso quanto riferito, provvedeva a chiamare il Presidente della Cooperativa (Mauro Pompei) che poco dopo giungeva sul posto.

Al termine delle operazioni di vendita i signori Graziani Ugo, Gino Soldani e Corradetti Fernando si recavano presso il bar contiguo brindando tra di loro.

Tali circostanze sono state confermate dal signor Fainelli Marco, presente personalmente. Il teste ha anche confermato che il giorno 12.12.2023 presso l'assemblea dei soci della Cooperativa Velinia il signor Graziani dichiarò, depositando una memoria scritta, che in data 17.10.2023 aveva partecipato alle operazioni di vendita di castagne al commerciante Camacci Antonio. Aveva anche aiutato a caricare le castagne sul camion del commerciante il quale ebbe la cortesia di ripagare offrendo un drink nel bar adiacente, come da documento in atti (cfr. all. 6 della memoria difensiva Velinia). Sul punto il teste ha dichiarato: “Confermo e aggiungo che il Sig. Graziani in sede di assemblea si vantava di questo suo fare”. Circostanza confermata anche dal teste Amorosi Rinaldo.

Di nessuna valenza la domanda a chiarimenti posta dal signor Graziani circa la partecipazione dei testi quali consiglieri alla deliberazione di

espulsione. Ed invero, i capitoli di prova riguardano la percezione diretta di fatti accaduti ed in ogni caso ove venga eccepita l'incapacità del teste ex art. 246 c.p.c. la stessa deve essere tempestivamente formulata in primo grado e, comunque, occorre ulteriormente eccepire tempestivamente la nullità della testimonianza assunta nonostante l'eccezione (Cassazione SSUU n. 9456 del 6.04.2023 secondo cui qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste).

Alla luce dell'istruttoria, fermo quanto sopra rilevato circa l'oggetto della prova, è risultato che le teorie della cospirazione ai suoi danni allegate dal signor Graziani per "giustificare" la sua espulsione sono state sconfessate dagli stessi testi di parte ricorrente. Ed invero (cfr. verbale udienza del 26/11/2024) il teste Camacci alla domanda se avesse pagato meno ai produttori rispetto alla cooperativa ha risposto: "No, alla fine ho pagato di più dai produttori che dalla cooperativa. Nella cooperativa c'erano 3 prezzi a seconda della scelta invece dai produttori compravo tutto ad un prezzo in base alla pezzatura".

È risultato quindi dall'esame del teste che per i soci era più conveniente vendere direttamente al distributore Camacci le castagne rispetto alla cooperativa (che aveva rifiutato un'offerta di acquisto a 2,30 euro al chilogrammo).

In tal senso la signora Vittoria Branchi ha riferito di aver venduto, anziché alla cooperativa, le castagne "a Camacci, più o meno 4 o 5 quintali. Nella

campagna 2023 ... Camacci ha pagato a noi più del prezzo che avrebbe pagato alla cooperativa. Preciso altresì che la cooperativa di prassi mi pagava il mese di febbraio successivo alla raccolta mentre Camacci mi pagava alla consegna ... Questo posso dirlo perché in passato ho venduto anche alla cooperativa. Io sono socia della cooperativa”.

Il signor Cesare Graziani (di parte ricorrente) ha dichiarato di aver venduto a Camacci “... circa 18/20 quintali, ovviamente nell’anno 2023”.

Ed inoltre, è stata fornita prova documentale dei fatti addebitati nella delibera di espulsione.

La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale (art. 2735 c.c.) ovvero forma piena prova contro colui che l’ha fatta. Ovviamente, hanno valenza probatoria esclusivamente le dichiarazioni sfavorevoli alla parte e non quelle a favore.

Orbene, il signor Graziani dinanzi all’assemblea soci del 12/12/2023 ha reso una serie di dichiarazioni (come riferito dai testi) e preteso l’allegazione al verbale di un documento dal quale risulta che:

- i miei castagneti sono in comproprietà indivisa con mia sorella;
- io mi occupo della raccolta delle castagne sempre e soltanto fino al 15 di ottobre, quando mi trasferisco a Montefalco (PG) per provvedere alla raccolta delle olive di mia moglie e bere il Sagrantino;
- la raccolta delle castagne viene quindi assicurata e completata esclusivamente da mio nipote;
- fino allo scorso anno tutto è filato liscio, ma nel corso della raccolta 2023 mio nipote, ... ha deciso, sulla base anche dell’esempio dell’altro zio, anche lui non socio della Velinia, di non conferire più le sue castagne alla

cooperativa;

- quelle che avrei raccolte prima di partire per Montefalco potevo farne quello che volevo. Io le mie castagne le ho conferite alla Velinia;

- il 13 ottobre ... Mio nipote invece le ha vendute a un commerciante, come le relative bolle di consegna e assegni di pagamento dimostrano;

- circa i riscontri testimoniali e documentali di cui dispone il CdA affermo che fino al 17 ottobre possono riguardare anche la mia persona;

- aiutare mio fratello ottantunenne a scaricare e pesare le sue castagne è un mancato rispetto dello Statuto Velinia? ... A tal proposito affermo anche che ho pure aiutato a caricare i sacchi sul camion del commerciante, il quale ha avuto la cortesia di ripagare offrendo un drink nel bar.

Tali affermazioni, di natura confessoria, già di per sé dimostrano la legittimità della delibera di espulsione essendo pacifico il fatto storico della presenza e della partecipazione dell'attore alla vendita della castagne in concorrenza con la cooperativa, a dire del signor Graziani giustificata dalla vendita a prezzi ritenuti infondatamente inferiori a quelli di mercato, e nell'accertata assenza del "fratello ottantunenne".

Non è stata contestata, da parte del signor Graziani, nemmeno la circostanza che lo stesso abbia conferito 2.355 kg nel 2022 e soli 52 kg nel 2023. Il ricorrente non ha provato, né sul punto ha articolato o richiesto mezzi istruttori, di aver aiutato il fratello ovvero che il nipote abbia agito contro la propria volontà vendendo al commerciante Camacci la produzione dei terreni in comproprietà con la sorella.

Dall'istruttoria, però, è emersa la sola presenza del signor Ugo Graziani alle "operazioni" del 17/10/2023 e non di altri familiari o del "fratello

ottantunenne”.

Per altro verso, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 821, secondo comma, e 1129 cod. civ., il signor Graziani ha il diritto alla percezione dei frutti o del loro controvalore. Ed invero, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili (cfr. Cass. ord. 18 aprile 2023 n. 10264).

Pertanto (pur volendo superare il fatto, dimostrato, che il 17/10/2023 il signor Ugo Graziani fosse in Antrodoco anziché a Montefalco), dalle stesse dichiarazioni del signor Graziani emerge che lo stesso si è trasferito a Montefalco il 15/10 mentre il nipote ha venduto le castagne al Camacci il 13/10, quindi permettendo al nipote di cedere le castagne, raccolte sui terreni di cui è comproprietario anche dallo stesso Graziani Ugo (sino al 15/10), in concorrenza alla cooperativa avendo diritto alla metà del profitto, che, come riferito dai testi, era maggiore e “alla consegna” rispetto alle condizioni praticate dalla cooperativa.

Oltre che il mancato conferimento, con conseguente danno emergente, il contegno del signor Graziani ha prodotto un danno anche per lucro cessante, essendo venuta meno la vendita di prodotto da parte della Velinia, quale conseguenza dei plurimi atti di concorrenza sleale.

A diverse conclusioni non può giungersi anche ove si accedesse, per mera ipotesi di scuola, alla tesi del signor Graziani secondo cui il medesimo avrebbe agito “in aiuto” al fratello ottantunenne (il successivo 17/10/2023,

periodo nel quale il ricorrente dichiara contraddittoriamente di essere a Mantefalco). In tal caso ricorre la fattispecie di atti slealmente concorrenziali di cui all'art. 2598 c.c. da parte di un terzo, non concorrente diretto dell'imprenditore danneggiato, ma che comunque avrebbe "fiancheggiato" il concorrente nella propria attività slealmente concorrenziale.

La norma, inoltre, valorizza, per sanzionare la slealtà concorrenziale del terzo, il n. 3 dell'art. 2598 c.c., che sancisce il divieto di atti contrari alla correttezza professionale, o comunque al comportamento ritenuto "corretto" nell'ambito del settore economico / merceologico di riferimento: "il principio di correttezza professionale deve essere interpretato non già in senso restrittivo, limitato alla violazione di norme giuridiche, ma in senso ampio, cioè in quello diretto a ricomprendere ogni comportamento che, anche in via indiretta, si riveli contrario alle regole deontologiche comunemente accettate nel settore economico di cui si tratta".

Nel caso di specie, già dalla confessione del signor Graziani, emerge che questi avrebbe agevolato la vendita di castagne prodotte dai fratelli ad un cliente storico della cooperativa, castagne inoltre prodotte su un fondo di cui dichiara di essere proprietario.

Orbene, in generale, è insegnamento della Suprema Corte che le "cose fungibili con la consegna si trasferiscono in proprietà"; per le stesse, cioè, "non si può avere trasferimento del possesso [in senso lato] senza trasferimento della proprietà".

Il rapporto giuridico tra il signor Graziani ed i suoi parenti, inoltre, è da identificarsi con il mandato (artt. 1703 e segg. c.c.). .

Nel caso de quo, per stessa ammissione del signor Graziani, è pacifico che

lo stesso sia comunque comproprietario delle castagne vendute al commerciante Camacci dal nipote, essendo noto che la comproprietà di beni mobili fungibili resti tale sino alla individuazione.

Quanto alle castagne del fratello, poiché le affermazioni dell'opponente sul punto sono del tutto generiche, non è dato di sapere se il mandato sia stato conferito "con" o "senza rappresentanza". In ogni caso la condotta del signor Graziani implica la violazione delle previsioni statutarie in quanto dall'istruttoria è emerso il fatto storico che il 17/10/2023 il ricorrente ha materialmente trasportato, pesato e caricato sul furgone del Camacci sacchi di castagne:

- in caso di mandato con rappresentanza (art. 1704 c.c.), infatti, il medesimo ha posto in essere una condotta riconducibile alla concorrenza sleale, essendone l'autore materiale pur agendo per favorire un terzo;

- in caso di mandato senza rappresentanza (art. 1705 c.c.) il mandatario agisce in proprio nome ed acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi.

Parimenti, risulta sussistente la violazione dello statuto riconducendo la fattispecie ai principi generali in tema di contratto di vendita o di deposito:

- ai sensi dell'art. 1478 c.c. "Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore. Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa". In questo caso, quindi, l'atto di concorrenza sleale sarebbe commesso da Ugo Graziani quale proprietario della castagne cedute;

- ai sensi dell'art. 1782 c.c. (deposito irregolare) se il deposito ha per oggetto

una quantità di cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene (ad esempio ti consegno le castagne per portarle a Camacci), questi ne acquista la proprietà. Anche in questo caso il signor Graziani avrebbe agito “in proprio”; - ai sensi dell’art. 1153 c.c. colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non è proprietario ne acquista il possesso se in buona fede al momento della consegna (norma che spiega anche l’inammissibilità della domanda a chiarimenti formulata dal signor Graziani all’udienza dell’1/04/2025, pag. 5, secondo il principio generale di diritto del “possesso vale titolo”).

Ne consegue che, applicando i principi generali del diritto civile, e da qualsivoglia “angolazione” si voglia analizzare la fattispecie, il contegno tenuto dal signor Graziani (vendita, effettuata attraverso la traditio materiale, di castagne a un commerciante) costituisce sempre un atto di concorrenza sleale in danno della cooperativa e, comunque, la violazione dei principi generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. da intendersi anche in relazione al vincolo solidaristico cooperativo.

Secondo il signor Graziani (invece ed infondatamente) i reali motivi della delibera di espulsione sarebbero da ricondurre ad una immaginaria cospirazione posta in essere dal signor Mauro Pompei, legale rappresentante della cooperativa, per avere l’attore, assieme ad altri 12 soci, impugnato dinanzi al Tribunale di Roma, sezione specializzata per le imprese, la delibera assembleare di nomina dell’attuale CDA.

Il signor Mauro Pompei avrebbe quindi agito al fine di eliminare “tutti coloro i quali abbiano nel corso del tempo voluto costituire un ostacolo ad una volontà di condurre la vita della società più propria di un monarca” (cfr. pag. 15 della memoria Graziani).

Tali affermazioni sono del tutto inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio poiché, come detto, non sono valutabili ai fini del decidere e, comunque, palesano la loro infondatezza già solo considerando che il provvedimento, richiesto dai soci, che hanno anche provveduto a fornire il riscontro dei fatti addebitati, proviene da un organo collegiale eletto dalla base sociale, organo avverso il quale il signor Graziani nutre sentimenti di rivalsa per avere egli "perso le elezioni" nell'ultima assemblea indetta per il rinnovo delle cariche sociali.

Ed ancora, il signor Graziani, lamenta una disparità di trattamento, anch'essa non valutabile rispetto l'oggetto del presente procedimento, non avendo la cooperativa espulso i soci "... Cesare Graziani, Augusto Graziani, marito del socio Natalina Pasquali, del signor Fabio Graziani, questi figli del socio Vittoria Branchi", sentiti come testi nel presente procedimento.

Avuta contezza del conferimento a terzi attraverso il verbale di udienza il CDA ha deliberato l'espulsione dei signori Cesare Graziani e Vittoria Branchi, come da documento depositato all'udienza del 18/03/2025. È provato quindi che le sbandierate battaglie ideologiche di controparte sono superate dall'evidente mero tornaconto economico personale.

Ed invero, i testi Camacci e Branchi (di parte ricorrente) hanno riferito che il conferimento parallelo è stato effettuato visto il maggior prezzo corrisposto dal Camacci ed il pagamento immediato. È del tutto ovvio che il signor Graziani, dopo aver strumentalmente conferito una piccola quantità alla cooperativa (soli 52 kg a fronte dei 2.355 dell'anno precedente), abbia venduto la propria produzione, assieme ai suoi familiari, al commerciante Camacci ad un prezzo maggiore e saldato nell'immediato anziché secondo i

tempi organizzativi della Velinia.

Nel caso di cui ci si occupa, pertanto, è emersa dall'istruttoria la legittimità dell'esclusione del socio in ordine alla "sola regolarità formale della decisione".

Alla luce di quanto sopra dedotto ed eccepito, la difesa della coop. Velinia si riporta alle prese conclusioni chiedendone l'accoglimento.

Rieti, lì 18/06/2024

avv. Salvatore Iacopini